

Codice A16180

D.D. 21 luglio 2015, n. 299

**Rimborso di quote di canone demaniale per uso di acqua pubblica indebitamente versate alla Regione Piemonte per un importo complessivo pari a euro 175.000,00. Impegno di spesa di euro 175.000,00 sul capitolo 195791/2015 (impegno delegato n. 1120/2015).**

Visto il d.lgs. 112/1998 con il quale è stata trasferita alla Regione la competenza alla riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;

premesso che con D.G.P. n. 1463 del 2 luglio 1996 è stata rilasciata alla società G.S.E. Graniti S. Elena snc (CF 00279210041) la concessione di derivazione dal fiume Po in comune di Crissolo ad uso idroelettrico per una potenza media di concessione pari a kW 1.941 (codice utenza regionale CN00484);

considerato che successivamente, con determinazione della Provincia di Cuneo n. 274 del 9 luglio 2004, la titolarità del diritto a derivare è stata trasferita, a seguito di cessione di ramo d'azienda, alla società Maccagno rag. Vincenzo srl (CF 02579880044) la quale, con scrittura privata del 22 febbraio 2011, ha ceduto i diritti concernenti la concessione alla società Vesulus Idroelettrica srl (CF 03367870049);

preso atto che detta derivazione non risulta essere stata esercitata, in quanto non risulta siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni per la realizzazione delle opere funzionali all'utilizzo della risorsa;

vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 202 del 13 maggio 2013 con la quale è stata dichiarata decaduta la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico dal fiume Po in comune di Crissolo, in applicazione dell'art. 32, comma 2 lettera a) del D.P.G.R. del 29 luglio 2003, n. 10/R;

vista l'istanza di rimborso presentata in data 11 febbraio 2013 dalla società Maccagno rag. Vincenzo srl per la restituzione delle somme versate alla Regione Piemonte a titolo di canone per l'utenza CN00484, basata sull'asserzione per la quale la Società è impossibilitata all'utilizzo della risorsa per causa ad essa non imputabile;

visto l'art. 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R, che demanda al Dirigente della Struttura regionale competente l'accertamento del diritto al rimborso, la quantificazione della somma da liquidare e l'adozione del relativo provvedimento;

vista la lettera raccomandata della Direzione Ambiente - Settore Tutela quantitativa e qualitativa delle acque prot. n. 4371/DB10.15 del 18 marzo 2015 con la quale è stato comunicato alla Società l'impossibilità di accogliere la predetta istanza di rimborso in quanto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, il canone per l'uso di acqua pubblica è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia;

dato atto che le osservazioni presentate dall'istante a sostegno della propria tesi, nelle quali venivano richiamate alcune pronunce giurisprudenziali dalle quali si evincerebbe il principio secondo cui il canone non è da corrisondersi quando l'impossibilità all'utilizzo della risorse è

dovuta per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, non sono state ritenute sufficienti dall'Amministrazione regionale;

vista la determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente - Settore Tutela quantitativa e qualitativa delle acque n. 237 del 17 aprile 2013 con la quale è stata rigettata l'istanza di rimborso della società Maccagno rag. Vincenzo srl;

dato atto che avverso la predetta determinazione di rigetto è stato presentato ricorso, tutt'ora pendente, al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche di Torino dalle società G.S.E. Graniti S. Elena srl e Maccagno rag. Vincenzo srl, con il quale è stata richiesta la restituzione di tutti i canoni versati a titolo di uso dell'acqua, per un importo complessivo pari a euro 369.736,00;

Considerato che, pendente il ricorso sopra citato, sono intervenute alcune pronunce del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (n. 217/14 del 11/11/2014 e n. 37/15 del 18/02/2015) nelle quali, in casi del tutto analoghi, è stato sancito che il disposto dell'art. 14 della l.r. 20/2002 – in base al quale il canone è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso della concessione – non può trovare applicazione nel caso in cui il prelievo di acqua non sia possibile per una causa non imputabile al concessionario, ossia non dipendente da sua volontà o da sua colpa;

Considerato che, a seguito delle sopra richiamate pronunce giurisprudenziali, la Giunta regionale, con l'art. 3 del regolamento regionale 8 aprile 2015, n. 3/R, ha modificato l'art. 4, comma 1 del regolamento regionale 8 aprile 2015, n. 3/R; tale modificazione regolamentare recepisce nella normativa regionale la sopra richiamata recente giurisprudenza, e stabilisce che "l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione o della licenza di attingimento";

preso atto che durante un incontro richiesto dall'istante, tenutosi presso gli uffici regionali il 13 aprile 2015, è emersa la disponibilità del medesimo a rinunciare al ricorso presso il Tribunale Regionale delle acque pubbliche a condizione che la Regione Piemonte si impegnasse alla restituzione delle somme versate;

accertato che per le annualità 2003 – 2013 è stata versata una somma complessiva pari ad euro 369.514,74, così ripartita:

- euro 11.471,31 dalla società G.S.E. Graniti Sant'Elena srl;
- euro 250.817,54 dalla società Maccagno rag. Vincenzo srl;
- euro 107.225,89 dalla società Vesulus idroelettrica srl;

ritenuta congrua la proposta di restituzione della somma complessiva di euro 350.000,00 in due rate, di cui la prima entro 60 giorni dall'accettazione della proposta e la restante entro il 28 febbraio 2016;

considerato inoltre che con la restituzione del predetto importo l'istante rinuncia al ricorso presentato al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche di Torino, con compensazione tra le parti delle relative spese processuali, nonché a qualsiasi altra pretesa presente e futura sia a titolo di canoni che di interessi;

vista la nota del 2 luglio 2015, prot. n. 21099, con la quale le società Maccagno rag. Vincenzo srl e Vesulus Idroelettrica srl, a firma congiunta, comunicano di accettare il rimborso della somma complessiva di euro 350.000,00 da ripartirsi nel seguente modo:

- euro 124.261,00 alla società Maccagno rag. Vincenzo srl come prima rata;
- euro 50.739,00 alla società Vesulus Idroelettrica srl come prima rata;
- euro 124.261,00 alla società Maccagno rag. Vincenzo srl come seconda rata;
- euro 50.739,00 alla società Vesulus Idroelettrica srl come seconda rata;

vista la nota del 9 luglio 2015, prot. n. 22058, con la quale la società G.S.E. Graniti Sant'Elena srl comunica a sua volta di accettare il rimborso della somma complessiva di euro 350.000,00 da versare alle società Maccagno rag. Vincenzo srl e Vesulus Idroelettrica srl con le modalità indicate nella predetta nota del 2 luglio 2015, prot. n. 21099:

considerato che la situazione di impossibilità all'utilizzo della risorsa idrica in cui si trova la Società istante è pienamente assimilabile alle fattispecie esaminate dalla giurisprudenza sopra richiamata, alla quale la Giunta regionale ha ritenuto di adeguarsi con l'approvazione del predetto regolamento regionale 3/R/2015;

ritenuto, anche sulla base del nuovo quadro normativo, non opportuno resistere in giudizio di fronte al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche nella causa promossa dall'istante, sostenendo ulteriori costi a carico dell'Amministrazione regionale;

considerato che la restituzione della somma di euro 350.000,00 in due distinte rate di pari importo comporta per la Regione Piemonte un'economia di spesa di euro 19.514,74 nonché degli ulteriori oneri a titolo di interessi e di spese legali;

visto l'impegno delegato n. 1120/2015 effettuato dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria sul capitolo di spesa n. 195791/2015 per il rimborso di somme indebitamente versate alla Regione Piemonte per un importo pari a euro 175.000,00;

ritenuto opportuno rinviare la liquidazione del restante importo dovuto pari a euro 175.000,00 a successivo atto amministrativo da adottare entro il mese di febbraio 2016;

vista la l.r. 15 maggio 2015, n. 10, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017";

viste la deliberazione n. 1-1450 del 25 maggio 2015 con le quali la Giunta regionale ha disposto le assegnazioni di risorse finanziarie sul bilancio 2015;

vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

accertato, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011, la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
attestato la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

di rimborsare, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di euro 124.261,00 alla società Maccagno rag. Vincenzo srl (CF 02579880044) – *(omissis)*;

di rimborsare, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di euro 50.739,00 alla società Vesulus idroelettrica srl (CF 03367870049) – *(omissis)*;

di impegnare la spesa complessiva di euro 175.000,00 derivante dal presente atto sul capitolo 195791/2015, impegno delegato n. 1120/2015.

di rinviare ad un successivo atto amministrativo la liquidazione della restante somma ancora dovuta per un importo pari a euro 175.000,00 da adottarsi in tempo utile per il versamento della seconda rata entro il 28 febbraio 2016;

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 in quanto trattasi di rimborso di quote di canone demaniale per uso di acqua pubblica indebitamente versate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg dalla notifica al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Il Dirigente  
Paolo Mancin